



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. GIOVANNI LONGO
LUNGARNO B. BUOZZI 13
56127 PISA
PI

Avv. [REDACTED]
V. [REDACTED]
5 [REDACTED]
[REDACTED]

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **227/2016** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **624/2016** in data : **26/07/2016**

Parti nel procedimento

Attore Principale

[REDACTED]

Difeso da:

GIOVANNI LONGO

Convenuto Principale

[REDACTED]

Difeso da:

[REDACTED]

vedi P.Q.M. allegato



Pisa 26/07/2016

IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Bruno Neri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 227/16R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

[redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Longo ed elettivamente domiciliata nel suo studio posto in Pisa, Lungarno Buozzi n. 13, giusta delega posta a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

[redacted] a., quale incorporante la [redacted] persona del suo legale rapp.te pro tempore [redacted] rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] e [redacted] ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in [redacted] per procura posta a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

Conclusioni per l'attore: "Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza,

- accertare la responsabilità di [redacted] per i fatti esposti in narrativa e concretizzatisi nell'aver tentato di erogare i servizi di luce e gas mai voluti e richiesti dalla attrice ed in mancanza di un valido contratto, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla attrice nei confronti della [redacted] annullando di conseguenza le fatture emesse (ft. [redacted]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] per complessivi € [redacted] e le richieste economiche successivamente vantate per € [redacted] (CMOR).
- condannare la predetta società a risarcire il danno (non patrimoniale, morale e/o esistenziale) derivante dalla violazione da parte della compagnia del principio di buona fede nel rapporto contrattuale ex art. 1175 c.c., e la violazione dei principi codificati

Sent. n. 624/16
del 25/7/2016
R.G. n. 227/16
Rep. n. /
Cron. N. 3673/16
Sentenza dep. 25/7/16
PUBBL 26/7/2016

nell'art. 1, capo 2, lett. e della legge 30 luglio 1998, n. 281 e succ. mod., della correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi nei confronti dell'attrice-consumatore, e conseguentemente dare e pagare, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, e/o esistenziali, subiti dalla attrice la somma che appare equa di € [redacted], o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o d'equità.

Il tutto, in ogni caso, da contenersi nella somma indicata in euro [redacted].

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 15%, c.a.p.4% ed i.v.a. 22% come per legge".

Con distrazione delle spese all'avvocato antistatario.

Conclusioni per la convenuta: Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis:

Nel merito:

a) rigettare tutte le domande svolte dalla sig.ra [redacted] perché infondate in fatto ed in diritto e/o dichiarare cessata la materia del contendere.

In via subordinata riconvenzionale:

b) condannare la sig.ra [redacted] a versare in favore della [redacted] la somma di Euro [redacted], ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi.

Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e condanna del sig.ra [redacted] per lite temeraria ex art.96 c.p.c..

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt.132 cpc e 18 disp.att. cpc, come riformati dalla L.69/09; viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso, ricordando che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art.132 n.4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a

fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi-per implicito-disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 24542 del 2009).

La domanda attrice è fondata e merita pieno accoglimento mentre la domanda riconvenzionale e per lite temeraria proposta dalla convenuta dovrà essere disattesa.

La vicenda evocata in giudizio è rappresentata da alcuni punti pacifici tra le parti:

- 1) E' pacifico che nessun contratto è mai intercorso tra l'attrice e la convenuta poiché la stessa ha esercitato il diritto di ripensamento nei termini di legge;
- 2) E' pacifico che nonostante il mancato perfezionamento del contratto [redacted] [redacted] abbia dato esecuzione al contratto;
- 3) E' pacifico che l'attrice abbia contestato tale esecuzione chiedendo che fossero ripristinati i rapporti con i precedenti gestori;
- 4) E' pacifico che ciò sia avvenuto solo a distanza di mesi dalla contestazione avvenuta nel marzo 2015 e che, con comunicazione del 28.08.2015 la convenuta abbia informato la [redacted] che con decorrenza 1.09.2015 il contratto sarebbe stato ripristinato senza alcun costo aggiuntivo;

Ad avviso del giudicante queste circostanze sono sufficienti a fondare un diritto risarcitorio in capo all'attrice stante il comportamento di indubbia malafede da parte della convenuta dando esecuzione ad un contratto che non si era perfezionato.

Nessun rilievo possono avere nel caso di specie le direttive dell'Autorità Garante sia perché, come correttamente osservato dall'attrice, non hanno alcun valore coattivo nei confronti del consumatore, sia perché non escludono (ne potrebbero) il legittimo diritto di quest'ultimo ad essere risarcito.

Invero la giurisprudenza ha ormai elaborato un consolidato indirizzo giurisprudenziale che legittima, pur con una quantificazione rimessa al prudente

apprezzamento del giudice, il diritto del consumatore rimasto vittima di meccanismi prodotti dall'attività seriale di fornitori di servizi, ad essere risarcito per lo stato di apprensione legato a comportamenti illegittimi (come nel caso di specie) del soggetto erogatore del servizio.

Tale quantificazione può essere accolta nella misura di € [redacted] come richiesto dall'attrice.

Quanto alla domanda riconvenzionale la stessa dovrà essere disattesa giacchè se è vero che la [redacted] ha usufruito per un breve periodo della fornitura effettuata dalla convenuta, ciò è avvenuto non solo senza ma addirittura contro il suo consenso.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

Dichiara la responsabilità di [redacted] spa quale incorporante la [redacted] [redacted] per i fatti esposti in narrativa e conseguentemente che nulla è dovuto dalla attrice nei confronti della [redacted] con il conseguenziale annullamento delle fatture emesse (ft. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] per complessivi € [redacted] e le richieste economiche successivamente vantate per € [redacted]

condanna [redacted] risarcire il danno in favore dell'attrice nella misura che appare equa di € [redacted]

Condanna [redacted] al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze di causa che tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta liquida in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per esborsi ed il resto per onorari, oltre spese generali 15%, oltre Iva e CAP come per legge da corrispondere direttamente all'Avv. Giovanni Longo dichiaratosi antistatario

Rigetta la domanda riconvenzionale e per lite temeraria proposta da [redacted]

Così deciso in Pisa il 25.07.2016

Il Giudice di Pace

L. GIUDICE DI PACE
Avv. Mari [redacted] 4



UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
25 LUG. 2016
Il Cancelliere
Dr. Alessandro Maggini

Li